COMUNE DI PIEDIMULERA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO D'USO AREA DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 giugno 2018

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambamento per cani" localizzata nei pressi dell'area ex attività cinofila del VV.FF., ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

ARTICOLO 2 - Definizioni

a) **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) **Proprietario/Conduttore**: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

ARTICOLO 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambamento per cani è costituita da un ampio spazio, opportunamente protetto e recintato, finalizzato a migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria

ARTICOLO 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune, o eventuali gestori, provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

ARTICOLO 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo del proprio accompagnatore.
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti.
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola e/o guinzaglio.
5. I proprietari/conduttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere.
6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
7. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
8. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente

altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

10. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
11. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere e gestire validamente l'animale, in conformità a quanto consentito dalla normativa vigente. E' pertanto vietato l'accesso ai cani il cui conduttore non abbia conseguito la maggiore età.
12. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità dell'area di sgambamento, permettendone una fruizione completa.
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento e dell'area circostante, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
14. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
15. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, all'entrata e all'uscita dall'area di sgambamento, di chiudere tempestivamente il cancello/porta di accesso.
16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

ARTICOLO 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

ARTICOLO 7 - Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
3. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
4. E' vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
5. È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi comunali addetti alla manutenzione.
6. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
7. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

ARTICOLO 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. VCO svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigenti, alle ordinanza comunali ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.